



Comune di Ronchi dei Legionari

Medaglia d' Argento al Valor Militare

Telefono 0481-477.111 Provincia di Gorizia C.F. e P.IVA 00123470312

www.comuneronchi-it

REGOLAMENTO

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA NELLE PROCEDURE BANDITE DAL COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO E CONCESSIONE

Sommario

Premessa .	2
1. Commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione.....	3
2. Nomina e composizione della Commissione giudicatrice	3
3. Selezione dei componenti della Commissione giudicatrice	3
4. Requisiti dei componenti della Commissione giudicatrice.....	4
5. Nomina e composizione del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa	5
6. Selezione dei componenti del Seggio di gara	Errore. Il segnalibro non è definito.
7. Requisiti dei componenti del Seggio di gara.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Premessa

L'affidamento dei contratti di appalto e concessione aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture è disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, il quale all'art. 77 stabilisce che, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.

Premesso che l'art. 216, comma 12 del D.Lgs 50/2016 precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante è pertanto necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto e concessione di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, almeno fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto e concessione di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

Inoltre, nelle linee guida ANAC n.3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" è previsto che il controllo della documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

Per quanto sopra, in alternativa alla nomina di un'unica commissione cui è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, si procederà per specifiche iniziative all'affidamento della verifica delle offerte dal punto di vista amministrativo con un Seggio di gara e all'individuazione di una Commissione giudicatrice esclusivamente per l'apertura e per la previa verifica del contenuto delle buste B (tecnica) e per la successiva valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, adottando i seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne e del Seggio di gara.

1. Commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione

Il Comune, nella persona del RUP, nomina una commissione giudicatrice limitatamente alle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Di regola il controllo della documentazione amministrativa verrà svolto dal RUP, assistito da due testimoni. In caso di procedure soprasoglia comunitaria, la verifica delle offerte dal punto di vista amministrativo verrà svolta da un Seggio di gara, mentre la Commissione giudicatrice aprirà la busta B (tecnica) e ne verificherà previamente il contenuto in seduta pubblica e poi, in una o più sedute riservate, valuterà le offerte dal solo punto di vista tecnico ed economico.

2. Nomina e composizione della Commissione giudicatrice

I componenti sono nominati dal RUP. La nomina avviene con apposito atto che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflicto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.

Di regola, la Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre; qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, la Commissione è composta da un numero di componenti pari a cinque.

Il provvedimento di nomina della Commissione ed i curricula dei componenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ronchi dei Legionari, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

3. Selezione dei componenti della Commissione giudicatrice

I componenti della Commissione sono selezionati tra il personale del Comune e sono così individuati:

- a) il presidente, tra il personale con posizione organizzativa, preposto ad attività di coordinamento;
- b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale dipendente almeno di categoria C).

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità il Comune ricorrerà a dirigenti o funzionari di Pubbliche Amministrazioni (tipicamente Comuni limitrofi) ovvero ad esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Gli esperti esterni non dipendenti di altre P.A. - anche per privilegiare esigenze di snellezza operativa e non essere vincolati a tempistiche dipendenti dagli Ordini professionali e delle Università - verranno individuati fra i professionisti iscritti ad Albi e scelti direttamente in esito alla valutazione dei rispettivi curriculum e delle precedenti e comprovate esperienze oppure ancora fra i professori universitari, sempre scelti direttamente secondo valutazione dei curricula e di comprovate precedenti esperienze. In particolare, la scelta avverrà preferibilmente fra gli Ordini regionali più vicini alla sede della stazione appaltante e fra le sedi universitarie più vicine alla predetta sede, ma in ogni caso tenendo conto della presenza, sul mercato, delle specifiche figure professionali ritenute più idonee per la specifica procedura di gara.

La selezione dei componenti della Commissione avviene sempre nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, laddove ciò sia compatibile con il numero di procedure da espletare, tendenzialmente il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due

edizioni consecutive della stessa gara, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna gara la commissione dovrà variare almeno 1/3 dei membri rispetto alla precedente edizione.

4. Determinazione dei compensi per componenti e presidenti esterni.

Nel provvedimento di nomina della Commissione, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni in virtù delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il compenso ammonta ad € 1.500,00 onnicomprensivi di imposte, tasse e spese di viaggio.

Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme adisposizione della Stazione Appaltante.

Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o che svolge le funzioni di segretario della Commissione Giudicatrice, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

5. Requisiti dei componenti della Commissione giudicatrice e dei Segretari

I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare.

I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole, impegnandosi anche a comunicare ogni controindicazione dopo la conoscenza dei nominativi degli operatori economici o Ditte partecipanti alla procedura.

In particolare nella nomina della Commissione Giudicatrice il Comune rispetta i seguenti principi:

a) la Commissione dovrà essere composta da "esperti" nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e, pertanto, in occasione di ogni procedura di gara, si procederà alla valutazione dei singoli curriculum, rispettando i principi giurisprudenziali che intendono vietare la partecipazione a non effettivamente esperti se non nella misura in cui la maggioranza della Commissione deve appunto garantire il requisito dell'esperienza;

b) i commissari non devono aver svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

c) la nomina del RUP a membro di commissione giudicatrice verrà valutata con riferimento alla singola procedura, tenendo conto della normativa e della giurisprudenza in materia che, allo stato, privilegia o l'esclusione del RUP dalla Commissione oppure in ogni caso pretende che non abbia contribuito in alcun modo alla redazione del regolamento di gara;

d) coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore non possano essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;

e) si applicano ai commissari l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 quanto alle ipotesi di astensione

ecc., dovendosi altresì ritenere esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

f) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

g) in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, sia riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione oppure nel caso in cui la Commissione formalizza la propria mancanza di serenità e terzietà nella prosecuzione dell'incarico.

Si applicano anche ai Segretari l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 quanto alle ipotesi di astensione, ecc., dovendosi altresì ritenere esclusi anche da successivi incarichi di segretario coloro che, in tale qualità, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

6. Nomina e composizione del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa

I componenti del Seggio di gara sono nominati dal RUP. La nomina avviene con apposito atto che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflicto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.

Di regola, il Seggio di gara è composto da un Ufficiale di gara e due testimoni ed un eventuale Segretario e tutti gli interessati, compreso l'eventuale Segretario, non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole e ciò anche impegnandosi a comunicare ogni controindicazione dopo la conoscenza dei nominativi degli operatori economici o Ditte partecipanti alla procedura.